



Regione Piemonte
Provincia di Novara

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

VARIANTE PARZIALE N. 7
art.17, commi 5 – 6 - 7, L.R. 56/77
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
approvato con D.G.R. n.74-18870 del 9/2/1988
e successive varianti strutturali approvate con
D.G.R. n.14-4348 del 4/12/1995 e D.G.R. n. 22-5428 del 5/3/2007

titolo elaborato:

NORME DI ATTUAZIONE (stralcio)

fase:

PROGETTO DEFINITIVO

data:

marzo 2014

il Sindaco:

il Segretario Comunale:

il Responsabile del Procedimento

il Progettista:

estremi approvazione:

Progetto preliminare
D.C.C. n. 2 del 31.1.2014

Pubblicazione progetto preliminare
dal 10.2.2014 al 25.2.2014

Parere compatibilità Provincia
D.G.P. n. 43 del 25.2.2014

Approvazione
D.C.C. n. ____ del _____

In carattere **rosso** le parti aggiunte con la presente variante
In carattere ~~barrato~~ le parti abrogate con la presente variante

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.R.G.

1.1. PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE

Il vigente P.R.G.C. del Comune di San Maurizio d'Opaglio è stato approvato e successivamente modificato ed integrato con i seguenti atti:

- P.R.G.C. approvato con DGR n. 74/18870 del 09.02.1988;
- Variante strutturale n. 1 al PRGC approvata con DGR n. 14-4348 del 04.12.1995;
- Variante parziale n. 1 approvata con DCC n. 40 del 19.05.1999;
- Variante parziale n. 2 approvata con DCC n. 59 del 04.08.2000;
- Variante parziale n. 3 approvata con DCC n. 59 del 21.12.2001 (successivamente revocata e sostituita dalla variante parziale n. 5 - commercio);
- Variante parziale n. 4 approvata con DCC n. 33 del 30.08.2005;
- Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambiente con contestuale Variante al PRGC approvato con DGR n. 16-3811 del 18.09.2006;
- Variante strutturale n. 2 al PRGC, con contestuale adeguamento al P.A.I., approvata con DGR n. 22-5428 del 05.03.2007;
- Piano Particolareggiato di via Roma con contestuale Variante al PRGC approvato con DGR n. 16-6941 del 24.09.2007;
- Variante parziale n. 5 approvata con DCC n. 17 del 31.03.2008;
- Variante parziale n. 6 approvata con DCC n. 80 del 27.11.2009.
- Variante strutturale n. 3 approvata con D.C.C. n. _____;
- Variante strutturale n. 5 (adeguamento R.I.R.) approvata con D.C.C. n. 24 del 5.7.2012;
- Variante strutturale n. 6 approvata con D.C.C. n. 21 del 7.6.2013.

Sono elementi costitutivi del Piano Regolatore Generale **vigente** ai sensi dell'art. 14 della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 (Elaborati del P.R.G.) i seguenti elaborati:

Elaborati costituenti il P.R.G.C. iniziale non sostituiti dalle successive varianti

1 - Planimetria sintetica del Piano con rappresentazione delle fasce marginali dei Comuni contermini 1 : 25.000

2 - Fasce di rispetto 1 : 5000

5 - Relazione generale

ALLEGATI TECNICI:

5- Stato di fatto uso del suolo extraurbano;

6- Stato di fatto uso del suolo urbano ;

7- Stato di fatto urbanizzazione primaria e secondaria;

Elaborati costituenti il P.R.G.C. modificati ed integrati dalle successive varianti

- A1 : Relazione generale e controdeduzione alle osservazioni (da intendersi comprensiva di tutti gli aggiornamenti derivanti dalle varianti indicate in premessa)

- A4 : Verifica di congruità delle scelte urbanistiche della variante al P.R.G. rispetto alla Proposta di Zonizzazione Acustica (PZA)

- 2 : Vincoli sul territorio (1:5000)

- 3a : Territorio Comunale – Concentrico (1:2000) con vincoli R.I.R. (maggio 2012)
- 3b : Territorio Comunale – Concentrico (1:2000) con vincoli R.I.R. (maggio 2012)
- 3c : Territorio Comunale – Concentrico (1:2000) con vincoli R.I.R. (maggio 2012)
- 4 : Zone di interesse ambientale e documentario (1:1000)
- 4 bis: Integrazione alle N.di A. degli edifici interessati dal Piano Paesistico: Censimento dei materiali di copertura e dei paramenti murali (Art. 10 delle N. di A. del Piano Paesistico)
- 6a : Norme di Attuazione integrate con vincoli R.I.R. (maggio 2012)
- 6b : Relazione Geologica con Schede SICOD
- 6b bis : Controdeduzioni ai pareri delle Direzioni Generali
- 6c : Schede geologico tecniche relative alle aree di nuovo insediamento o ad opere pubbliche di particolare importanza
- 1g : Carta geologica e geologico strutturale (1:5000)
- 2g : Carta geomorfologia, dei dissesti e della dinamica torrentizia (1:5000)
- 3g : Carta geoidrologica e del censimento opere idrauliche (1:5000)
- 4g : Carta dell'acclività (1:5000)
- 5g : Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni (1:5000)
- 6g : Carta di sintesi della pericolosità morfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbana (1:5000)
- 6g bis: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica su base C.T.R. (scala 1: 10.000)
- 7g: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica con ubicazione delle aree interessate da nuovi insediamenti o opere pubbliche di particolare importanza
- 8gA: Carta di azionamento delle aree urbane con la sovrapposizione delle classi di pericolosità morfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbana (scala 1:2000)
- 8gB: Carta di azionamento delle aree urbane con la sovrapposizione delle classi di pericolosità morfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbana (scala 1:2000)
- 8gC: Carta di azionamento delle aree urbane con la sovrapposizione delle classi di pericolosità morfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbana (scala 1:2000)
- 7 : Schede di normativa
- 8 : Schede quantitative dei dati urbani
- 9 : Territorio Comunale – Concentrico Assemblato (scala 1:5000) con vincoli R.I.R. (maggio 2012)
- Relazione illustrativa urbanistica adeguamento R.I.R. (maggio 2012)
- 10 Planimetria aree stradali (art. 41 NTA)

1.2. PIANO PAESISTICO FASCIA LAGO

Tutte le aree comprese nella delimitazione del Piano Paesistico Fascia Lago approvato con D.C.R. n. 220-2997 del 29/1/2002 sono soggette alle previsioni ed alle specifiche N. di A. in esso comprese ed alle prescrizioni dei relativi elaborati di seguito elencati:

Relazione: Obiettivi, Metodo di lavoro, Analisi svolte, Ricerca storica

Tavole di analisi: Allegato 1:

Delimitazione fascia lago – Quadro di insieme 1: 2000

Tavole di analisi (8fogli) 1: 2000

Schede di analisi edifici

Tavola di analisi: Lago 1: 1000

Tavola di analisi: Pascolo 1:1000

Tavole di Piano:

Allegato 2: viabilità I e II fase 1: 5000

Allegato 3: viabilità III fase 1: 5000

Allegato 4: nuovi insediamenti 1: 5000

Allegato 5: interventi Via lago 1: 5000

tavole di piano 1: 2000: vedi tavole di analisi (8 fogli)

tavola di piano: Lagna 1: 1000

tavola di piano: Pascolo 1: 1000

Norme di Attuazione: norme in 33 articoli

Allegato 1: schede riguardanti i criteri progettuali

Allegato 2: schede riguardanti gli edifici

Allegato 3: schede dei tipi di intervento sugli edifici

Tavole di approfondimento:

1. Pianta parcheggi torrente Lagna; pianta pavimentazioni e illuminazione strade; 1: 500

2. Pianta parcheggio via al Porto di Lagna; 1: 100

3. Sezioni parcheggio via al Porto di Lagna; 1: 100 e 1: 20

4. Pianta parcheggio via lungolago fratelli Di Dio; 1: 500

5. Pianta pavimentazioni e illuminazione strada a lago; 1: 500

6. Pianta pavimentazioni e illuminazione strada a lago; 1: 500

7. Pianta pavimentazioni e illuminazione strada a lago fino a Pascolo; 1: 500

8. Pianta pavimentazioni e illuminazione strade di Pascolo; 1: 500

9. Pianta pavimentazioni e illuminazione strada per via lungolago Beltrami; 1: 500

10. Pianta pavimentazioni e illuminazione da via Pascolo a lungolago; 1: 500

11. Pianta pavimentazioni e illuminazione fino a Gozzano; 1: 500

12. Pianta area di sosta con tavoli di pietra; 1: 50

13. Dettaglio plinto e collegamenti corpo illuminante; 1: 10

14. Dettagli pavimentazioni 1: 10

sassi di delimitazione su terra;

lastre di pietra irregolare su terra;

ciottoli di bordo terra;

ciottoli e cls su sottofondo;

ciottoli e cls su sottofondo;

ciottoli e cls su sottofondo (tra muri)

ciottoli e lastre su sottofondo (tra muri);

ciottoli e lastre su sottofondo

15. Pianta area deposito rifiuti 1: 100;

16. Campeggio; 1: 1000

17. Planimetria dei percorsi pedonali attrezzati per attività sportive (percorsi salute); 1: 2000

18. Planimetria dei percorsi pedonali attrezzati per attività sportive; 1: 2000

Detto Piano Paesistico, con tutti i suoi elaborati ed allegati, fa parte integrante delle previsioni del Piano Regolatore Generale Comunale con tutti i vincoli, le prescrizioni e le previsioni insediative in esso contenute.

1.3. ADEGUAMENTI DI LIMITATA ENTITA'

I seguenti elaborati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 - comma 8 - della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e smi, costituiscono adeguamenti di limitata entità del perimetro del P.I.R.U. di Niverate, con conseguente correzione delle norme in contrasto per le quali è evidente ed univoco il rimedio ed andranno ad integrare e/o sostituire gli elaborati vigenti:

- A1: Relazione
- A2: Parti oggetto di adeguamento (1:2000)
- 3c: Territorio Comunale - Concentrico (1:2000)
- 6a: Norme di Attuazione

1.4. ADEGUAMENTO RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE (R.I.R.)

Elaborato tecnico "Rischio Incidente Rilevante (RIR)" (settembre 2011)

- All. 1 – Mappa delle aree di esclusione e di osservazione (settembre 2011) scala 1:10.000
- All. 2 – Mappa degli elementi vulnerabili territoriali (settembre 2011) scala 1:5.000
- All. 3 – Mappa degli elementi vulnerabili ambientali (settembre 2011) scala 1:10.000
- All. 4 – Mappa della classificazione del territorio dal punto di vista della sua vulnerabilità ambientale (settembre 2011) scala 1:10.000
- All. 5 – Mappa delle attività produttive assoggettate al D.Lgs. 334/99 nel territorio del Comune di San Maurizio d'Opaglio e limitrofo (agosto 2011) scala 1:20.000
- All. 6 – Mappa delle attività produttive non assoggettate al D.Lgs. 334/99 nel territorio del Comune di San Maurizio d'Opaglio e limitrofo (agosto 2011) scala 1:20.000
- All. 7 – Documenti di notifica di cui all'art. 6 del D.Lgs. 334/99 delle Aziende Assoggettate
- All. 8 – Mappa dell'Area di Osservazione su planimetria catastale (settembre 2011) scala 1:5.000
- All. 9 – Format standard della lettera di trasmissione del Comune di San Maurizio d'Opaglio inoltrata alle aziende non assoggettate a D.Lgs. 334/99
- All. 10 – Lettere di risposta delle aziende non assoggettate al D.Lgs. n. 334/99 alla richiesta di caratterizzazione inoltrata dal Comune di San Maurizio d'Opaglio.

(omissis)

ART. 12 – RECINZIONI

Le norme del presente articolo si applicano in tutte le parti del territorio comunale ad eccezione di quelle comprese nel Piano Paesistico fascia lago approvato con D.C.R. n. 220-2997 del 29.1.2002 per le quali valgono le norme dell'art. 18 della relativa N.di A.

I muri di recinzione, esposti in tutto od in parte alla pubblica vista, devono rispettare le norme generali di decoro per gli edifici. In prossimità dei crocicchi o delle curve cieche le vegetazioni e le recinzioni debbono essere effettuate in modo da non ostacolare la visibilità e da non pregiudicare la sicurezza del traffico; l'Amministrazione comunale può dettare caso per caso, nella stessa concessione, obblighi particolari per conseguire le suddette finalità. Dette norme sono applicabili anche alle opere, impianti ed alberature esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente norma.

Le recinzioni sono ammesse sull'intero territorio comunale con eccezione delle aree ove sono presenti vincoli specifici d' intervento e delle aree boscate, con le prescrizioni di cui alle presenti Norme.

Gli arretramenti dal ciglio di strade pubbliche o d' uso pubblico vengono determinati sulla base delle indicazioni di cui al D.P.R. 26.04.93 n. 147 e dell'art. 41 delle presenti NTA.

Le aree di arretramento, salvo progetti esecutivi del Comune in corso, dovranno essere sistemate secondo le indicazioni del P.R.G. e dell'Amministrazione, coordinate con le aree private d'uso pubblico destinate a parcheggio, e specificate in sede di rilascio della concessione edilizia, a cura del frontista il cui impegno è connaturato alla richiesta di concessione per l'esecuzione delle recinzioni o per il loro rifacimento. ~~Nel caso particolare~~

~~di recinzione all'interno dei centri abitati che interessa un lotto contiguo a lotti edificati già dotati di recinzione, è ammesso, ove non sia previsto l'ampliamento o la rettifica della sede stradale, l'allineamento della nuova recinzione o quelle preesistenti.~~

Nei casi di demolizione e ricostruzione e di manutenzione straordinaria è fatto d'obbligo l'adeguamento delle recinzioni e degli accessi carrai alle norme del presente articolo.

L'obbligo di arretramento previsti nelle diverse misure nei successivi punti per la formazione di accessi carrai o per la loro ristrutturazione non si applica nel caso in cui l'accesso carraio medesimo sia formato in corrispondenza di un un'area pubblica o asservita ad uso pubblico destinata a servizi quali parcheggi, aree verdi o aree per attrezzature di interesse comune.

1) AREE CARATTERE AMBIENTALE E DOCUMENTARIO

E' fatto d'obbligo la conservazione e restauro delle recinzioni e degli accessi carrai con portali e manufatti esistenti aventi caratteri di pregio e che concorrono a caratterizzare morfologicamente il contesto storico ambientale.

Per quelle prive dei caratteri di cui al punto precedente sono consentite operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi di sostituzione con la eliminazione degli elementi in contrasto con i caratteri ambientali.

Sono ammessi gli allineamenti esistenti con interventi di consolidamento, sostituzione o completamento di muri di cinta d'altezza e tipologia pari al preesistente o limitrofo quando il manufatto concorre a caratterizzare il contesto ambientale.

Per gli accessi carrai aventi larghezza netta inferiore a ml. 1.80 o per quelli affacciati su strade con larghezza inferiore a ml. 2.50, è consentita la formazione di nuovi accessi carrai di misura adeguata allo svolgimento della manovra.

L'eventuale necessità di arretramenti saranno valutati in sede di Commissione Edilizia.

E' fatto d'obbligo la conservazione dei manufatti originali in ferro, pietra a vista, portoni in legno, portali misti pietra intonaco, tettucci in lastre di pietra o coppi.

2) AREE RESIDENZIALI ESISTENTI, DI COMPLETAMENTO E DI NUOVO IMPIANTO AREE PRODUTTIVE TURISTICHE ESISTENTI E DI NUOVO IMPIANTO

Le recinzioni dovranno essere realizzate con disegno semplice e lineare, l'altezza complessiva non dovrà superare ml. 1.50 lungo le vie pubbliche con muretto di altezza fuori terra di cm. 50 e cancellata o staccionata superiore di cm. 100. Lungo i confini con proprietà privata è consentita una altezza complessiva di ml. 2.00 portando la cancellata, rete metallica o staccionata a ml. 1.50; le recinzioni incomplete esistenti ad altezza superiore possono essere completate sullo stesso lotto a condizione che non superino i ml. 2,00 con gli stessi materiali e fattezze a condizione che non producano situazioni di impatto ambientale.

L'altezza viene sempre misurata a partire dalla quota di campagna più bassa.

I muri di sostegno fra proprietà a diverso livello di terreno non potranno avere un'altezza superiore a ml. 1.50, con sovrastante cancellata o rete metallica o staccionata non superiore a ml. 1.00.

Gli accessi carrai dovranno essere arretrati di una distanza dal ciglio stradale di progetto desunto dal piano generale della viabilità, non inferiore a ml. 2.50.

3) AREE ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI

Le aree artigianali industriali esistenti confinanti con aree a destinazione omogenea devono essere recintate con muri ciechi di altezza di ml. 2.00 realizzati in cls a vista, o blocchi in cls a vista tinteggiati o mattoni intonacati sui due lati e tinteggiati.

Lungo i confini con classificazioni di P.R.G. diversa, la recinzione sarà cieca fino ad una altezza di ml. 2.00-2.50 (realizzate con materiale fonoassorbente le cui caratteristiche tecniche saranno indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale).

Gli accessi carrai dovranno essere arretrati dal ciglio stradale di progetto secondo il piano della viabilità di una distanza non inferiore a ml. 5.00.

Lungo i lati confinanti con viabilità pubblica valgono le norme delle aree residenziali fatta eccezione per quelle recinzioni esistenti ad altezza superiore a ml. 1.50 che possono essere completate, sullo stesso lotto e per la stessa azienda, con la stessa altezza a condizione che non superino i ml. 2.00.

I muri di sostegno fra proprietà a diverso livello di terreno non potranno avere un' altezza superiore a ml. 1.50, con sovrastante cancellata o rete metallica o staccionata non superiore a ml. 1.00.

4) AREE AGRICOLE

Nelle aree agricole sono consentite esclusivamente quelle a difesa di colture attive o di attività zootecniche o di fabbricati residenziali esistenti o di progetto. I materiali utilizzabili sono esclusivamente siepe, sempreverde con eventuale rete metallica o palizzata di altezza non superiore a ml. 1.50 costituite da elementi semplici ed a giorno, salvo specifiche esigenze per recinzioni sono considerate complementari di edifici esistenti od in progetto.

(omissis)

ART. 36 - AREE DI SALVAGUARDIA DELLE OPERE DI CAPTAZIONE AD USO IDROPOTABILE

Ai sensi degli articoli 5 e 6 del D.P.R. n. 236 del 24/5/88, modificati dall'art. 21 del D.L. n. 152 del 11/05/99 e del D.P.G.R. 11 dicembre 2006 n. 15/R per le aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili sfruttate valgono le seguenti norme:

A) Zona di tutela assoluta:

A1) tale zona è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o le derivazioni; essa deve avere un'estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno 10 m. di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

B) Zone di rispetto ristretta ed allargata:

B1) in tali zone, costituite dalle porzioni circostanti la zona di tutela assoluta, sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività di cui all'art. 21, comma 5 del D.lgs. 152/99 e all'art. 6 del D.P.G.R. 11 dicembre 2006 n. 15/R:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi organici, fertilizzanti e pesticidi;
- c) spargimento di concimi chimici, pesticidi e fertilizzanti, salvo che l'impiego di tali sostanze non sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'allegato B del D.P.G.R. 11 dicembre 2006 n. 15/R (pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 al B.U.R.P. n° 50 del 14.12.2006);
- d) l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione;
- e) gli scarichi di acque reflue anche se depurati, nonché la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- f) le aree cimiteriali;
- g) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- h) apertura pozzi o la realizzazione di altre perforazioni del suolo, ad eccezione di quelli finalizzati all'estrazione delle acque destinate al consumo umano e quelli

finalizzati alla variazione della suddetta estrazione, nonché piezometri ovvero pozzi o altri strumenti di monitoraggio necessari per il controllo e la tutela delle risorse idriche;

- i) gestione dei rifiuti;
- j) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- k) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- l) pozzi perdenti e le fosse Imhoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue;
- m) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
- n) L'insediamento di attività industriali ed artigianali;
- o) Il cambiamento di destinazione d'uso degli insediamenti di cui al punto n) esistenti, salvo che il medesimo sia volto alla riduzione del rischio.

C) Zona di rispetto ristretta:

In tale zona, costituita dalla porzione ristretta (fascia 60 gg) circostante la zona di tutela assoluta, sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività di cui all'art. 21, comma 5 del D.lgs. 152/99 e all'art. 6 del D.P.G.R. 11 dicembre 2006 n. 15/R:

- c1) La stabulazione di bestiame;
- c2) lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari
- c3) la realizzazione di fognature, pozzi a tenuta, impianti e strutture di depurazione acque reflue, salvo che siano necessari per la messa in sicurezza di fabbricati non rilocalizzabili o per mitigare la situazione di rischio;
- c4) la realizzazione di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ad eccezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato strettamente funzionali alla captazione idrica. Per i fabbricati esistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, possono essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino nuovi allacciamenti fognari;
- c5) la realizzazione di opere viarie e ferroviarie, fatta eccezione per le piste ciclabili e la viabilità agro-silvo-pastorale, interpoderale e, ove non diversamente localizzabile, comunale;
- c6) la realizzazione di infrastrutture di servizio che possano interferire, qualitativamente o quantitativamente, in modo diretto o indiretto, con il corpo idrico captato.

D) Zona di rispetto allargata:

d1) all'interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue diversi da quelli di cui alla lettera B punto l), a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria. Le stesse soluzioni tecniche si applicano agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti.

d2) all'interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali. Per le infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti, in caso di modifiche del tracciato o ampliamento della superficie coinvolta, sono adottate le stesse soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture, fermo restando il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta.

c3) All'interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di nuovi insediamenti di edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, di nuovi fabbricati a servizio di aziende agricole destinati esclusivamente al ricovero di scorte, prodotti, macchine e attrezzi, nonché di nuove infrastrutture di servizio, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti d1 e d2. I parcheggi interrati a servizio degli insediamenti di edilizia residenziale sono realizzati garantendo un franco di almeno un metro sul livello minimo di soggiacenza della falda.

d4) Le soluzioni tecniche e gli interventi di messa in sicurezza previsti dai punti d1, d2 e d3 sono preventivamente comunicati all'autorità d'ambito e al dipartimento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) competenti per territorio che, entro sessanta giorni, esprimono il proprio parere fornendo, se del caso, puntuali prescrizioni cautelative connesse all'intervento. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, i pareri si intendono espressi in senso favorevole.

d5) Fermi restando i divieti di cui alle lettere A, B e C, all'interno della zona di rispetto le attività agricole sono esercitate secondo le previsioni dei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del D.P.G.R 11 dicembre 2006 n. 15/R (pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 al B.U.R.P. n° 50 del 14.12.2006), presentati alla provincia territorialmente competente in conformità agli eventuali vincoli e prescrizioni previsti nel provvedimento di definizione dell'area di salvaguardia, e alle norme tecniche per la fertilizzazione fosfo-potassica di cui all'Allegato C del D.P.G.R 11 dicembre 2006 n. 15/R (pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 al B.U.R.P. n° 50 del 14.12.2006);

d6) Fatta eccezione per le aree cimiteriali, per le attività, gli insediamenti e i manufatti di cui alla lettera B esistenti sono adottate, ove possibile, le misure per il loro allontanamento; in caso contrario deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Per le aree cimiteriali esistenti è consentito procedere a nuove sepolture solo fuori terra e non sono comunque consentiti ulteriori ampliamenti nella zona di rispetto ristretta.

Per quanto non specificato ulteriormente si rimanda al D.P.G.R 11 dicembre 2006 n. 15/R e relativi allegati (pubblicati sul supplemento ordinario n. 1 al B.U.R.P. n° 50 del 14.12.2006);

Le zone di tutela come sopra descritte sono indicate in cartografia di Piano Tavola n. 3a nell'estensione determinata con D.D. n. 393 del 12.9.2013 della Regione Piemonte.

In assenza dell'individuazione da parte della regione della zona di rispetto ai sensi dell'articolo 4 comma 1, del D.P.R n. 236 del 24/5/88, del D.L. n. 152 del 11/05/99 e del D.P.G.R. 11 dicembre 2006 n. 15/R, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione **come individuate nelle tavole di Piano della serie n. 3.**

(omissis)

~~ART. 41 – NORME PER LE AREE DESTINATE ALLA VIABILITA' ED AI TRASPORTI~~

~~Le aree destinate alla viabilità ed ai trasporti sono destinate allo svolgimento del traffico pedonale e meccanico e sono:~~

- ~~a) le sedi stradali, le loro pertinenze, le fasce di rispetto ed i nodi stradali;~~
- ~~b) il sistema della viabilità pedonale e ciclabile.~~

~~L'indicazione grafica nelle tavole di Piano relativa al tracciato, alle relative fasce di rispetto, ai nodi stradali, ai parcheggi, ha valore di massima fino alla redazione del progetto esecutivo delle opere.~~

~~In tali aree non sono ammesse nuove costruzioni ampliamenti o sopraelevazioni di edifici esistenti.~~

~~Le strade presenti sul territorio comunale sono classificate in base ad un criterio di gerarchia funzionale ed alle tipologie definite dal D.L. 01.04.1968 n. 1444.~~

Distanze:

~~Tutti gli interventi edificatori ai lati della viabilità esistente e di progetto dovranno comunque ed in ogni caso rispettare le distanze dai cigli stradali stabiliti dal Nuovo Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, integrato con D.L. 10.09.1993 n. 360 e con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 integrato con D.P.R. 26.04.1993 n. 147, nonché alle limitazioni di cui al D.M. 01.04.1968 n. 1404.~~

~~In riferimento al D.P.R. 26.04.93 n. 147 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni) le fasce di rispetto dalle strade come definite nelle prescrizioni sono:~~

- ~~1) Fuori dei centri abitati, per le costruzioni, m. 30.00 per le strade di tipo C, m. 20.00 per le strade di tipo F, m. 10.00 per le strade vicinali.~~
- ~~2) Fuori dei centri abitati, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal P.R.G. per le costruzioni, m. 10.00 per le strade di tipo C, m. 5.00 per le strade di tipo F.~~
- ~~3) Fuori dei centri abitati, per i muri di cinta, m. 3.00 per le strade di tipo C.~~
- ~~4) Nei centri abitati, per le costruzioni, m. 5.00 dalle strade di tipo E ed F.~~

~~Il Comune potrà disporre il tracciato definitivo delle strade di grande viabilità, in accordo con gli altri Enti interessati e coerentemente agli strumenti urbanistici territoriali e sovra comunali.~~

~~Le strade previste dal P.R.G., anche interne all'abitato, potranno subire lievi variazioni conseguenti alla loro sistemazione esecutiva.~~

~~Per le strade pubbliche per usi agricoli la larghezza minima viene indicata in mt. 4.~~

~~Per le strade pedonali e ciclabili la larghezza variabile da mt. 1.00 a mt. 3.00 ad eccezione di quella esistente e comunque secondo progetti approvati.~~

~~La natura, la consistenza e le modalità attuative delle opere infrastrutturali di cui al presente articolo comprese nella delimitazione del Piano Paesistico Fascia Lago approvato con D.C.R. n. 220/2997 del 29/1/2002 sono vincolate al rispetto delle N. di A. del Piano Paesistico medesimo.~~

ART. 41 - AREE STRADALI E PER LE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

Sono le aree interessate da tracciati stradali esistenti e in progetto.

Comprendono, oltre al tracciato viabile e alle piazze, tutte le aree ad essi accessorie quali: marciapiedi, banchine, slarghi per la sosta (le aree di parcheggio sono invece individuate tra le aree per standard urbanistici), le aree occupate da manufatti accessori (muri di sostegno, di controripa, ecc.), aree spartitraffico, ecc.

Sono altresì comprese tra le aree stradali i percorsi pedonali e ciclabili.

Le planimetrie di Piano individuano le aree destinate alla viabilità esistente ed in progetto.

Sono inoltre considerate aree stradali le aree pubbliche o soggette a pubblico transito anche se non specificatamente indicate in cartografia.

Limitate varianti ai tracciati delle sedi stradali in progetto o esistenti, possono essere definite: in sede di formazione di strumenti urbanistici esecutivi, in sede di progetto esecutivo delle opere o anche attraverso semplice convenzione con i frontisti o con altre eventuali parti interessate. Tali modifiche non andranno a costituire variante di Piano.

Ai fini della definizione delle distanze delle costruzioni e delle recinzioni dalle strade e delle fasce di rispetto a protezione dei nastri e degli incroci stradali, il Piano individua le seguenti tipologie stradali operata sulla base della classificazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti con D.M. 5.11.2001 n. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", nonché del Piano Regionale delle Comunicazioni e dei Trasporti approvato con D.C.R. n. 532-8700 del 19.12.1979.

Nell'ambito del territorio comunale sono state individuate le seguenti tipologie:

STRADA A1 - interpodereale oppure strada a senso unico alternato, carreggiata unica larghezza m 3,00 fiancheggiata da due banchine da 0,50 m cadauna.

LC = m 3,00 – LT = m 4,00

STRADA A2 - esterna od interna al centro abitato con funzione di distribuzione capillare del traffico, carreggiata unica a due corsie larghezza m 5,50 fiancheggiata da due banchine da 0,75 m cadauna

LC = m 5,50 – LT = m 7,00

STRADA C - di distribuzione urbana primaria e di collegamento tra centri urbani o insediamenti consistenti, carreggiata unica a due corsie larghezza m 7,00 fiancheggiata da due banchine da 1,25 m ciascuna..

LC = m 7,00 – LT = m 9,50

La nomenclatura delle strade come sopra descritte trova riscontro nella specifica planimetria (Tavola n. 10 planimetria aree stradali). La tavola individua e classificano le strade di tipo A2 e C, tutte le altre si intendono appartenenti alla categoria A1.

Le presenti norme definiscono nella Tabella posta in calce al presente articolo, per ogni tipo di strada, le caratteristiche dimensionali e gli allineamenti per le recinzioni da rispettare all'interno della delimitazione del centro abitato, individuata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 e approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 30.6.1993.

Nelle aree esterne al centro abitato come sopra definito trova applicazione la normativa definita dal codice della strada, approvato con decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 con le relative fasce di rispetto individuate dagli artt. 26 e 28 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 come modificato ed integrato con D.P.R. 26.04.1993 n. 147.

Le aree di arretramento delle recinzioni dovranno essere disposte a verde e/o con marciapiede, a cura del proprietario frontista, l'impegno è connaturato alla richiesta del titolo abilitativo per l'esecuzione della recinzione.

Nel caso di muri di sostegno o di controripa posti a lato della strada, di altezza media superiore a m 1,50, l'arretramento delle recinzioni non è prescritto.

Le norme di cui al presente articolo relative alle porzioni di territorio individuate come "Nuclei Antichi" così come delimitati ai sensi dell'art. 81 della L.R. 56/77 con riferimento alla planimetria approvata con D.G.R. 91-16129 del 5.9.1978, non trovano applicazione in quanto per le sezioni stradali si fa riferimento allo stato di fatto esistente, le distanze da

mantenere negli interventi di trasformazione autorizzati sono riferite agli allineamenti dei fabbricati e dei manufatti esistenti.

Le norme di cui al presente articolo relative alle porzioni di territorio individuate come "Centri Abitati" così come delimitati ai sensi dell'art. 81 della L.R. 56/77 con riferimento alla planimetria approvata con D.G.R. 91-16129 del 5.9.1978, sono derogabili secondo valutazioni da operare caso per caso a giudizio dell'Autorità comunale, laddove le preesistenze edilizie e la configurazione consolidata dei tracciati stradali non vengono giudicate suscettibili di modifiche migliorative dell'assetto viabile carraio e pedonale. In questi casi può trovare applicazione la norma prevista al comma precedente per i "Nuclei Antichi".

TABELLA DISTANZE DELLE RECINZIONI DALLA MEZZERIA STRADALE

Tipologia	Caratteristiche geometriche		Distanze
	LC	LT	
A1	3,00	4,00	2,00
A2	5,50	7,00	3,50
C	7,00	9,50	4,75

LC = larghezza carreggiata

LT = larghezza totale

(omissis)

